

equivoci / 2

Senza mandato papale a Écône si è usurpato il diritto divino

ECCLESIA

11_07_2026



**Luisella
Scrosati**



Nel [precedente articolo](#) abbiamo accennato al fatto che scegliere, consacrare ed inviare i vescovi sia prerogativa del papa, per diritto divino. Quello che vogliamo affermare è che non è per una legge ecclesiastica che il papa ha questa potestà, ma perché Gesù Cristo l'ha data a Pietro. Prima di addentrarci a verificare la verità di questa affermazione,

dobbiamo mettere in rilievo quanto sia cruciale questa questione.

Se infatti si trattasse di solo diritto ecclesiastico, allora si potrebbero con più generosità valutare le giustificazioni all'atto scismatico dello scorso 1° luglio addotte dalla FSSPX, in particolare il ricorso all'*epicheia*, cui corrisponde nell'ambito del diritto canonico, il principio dell'equità canonica. Giusto per far capire al lettore di cosa stiamo parlando, l'*epicheia* è la non applicazione di una norma buona in generale in un caso particolare, perché in quel caso essa si rivelerebbe contraria al bene.

Se si tratta però di una legge divina, essa non può essere mai derogata, né in caso di necessità, né per il bene più alto della salvezza delle anime, perché Dio, che tutto sa e che vuole che tutti gli uomini si salvino, ha posto proprio nell'osservanza delle sue leggi la risposta ad ogni tipo di stato di necessità e il raggiungimento del bene supremo della salvezza delle anime.

Una particolare precisazione viene poi addotta da chi sostiene la legittimità delle consacrazioni illecite del 1988, del 1991 e del 2026: ad essere di diritto divino è la sola trasmissione della giurisdizione da parte del Papa, ma non la "semplice" consacrazione di un vescovo.

Interrogiamo le Sacre Scritture. Noi troviamo in modo evidente che è Gesù Cristo, e solo Lui, a scegliere gli apostoli: «Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui» (Mc 3, 13-14). Anche l'invio degli apostoli è opera di Cristo: «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi» (Gv 20, 21). Tutta la gerarchia della Chiesa si fonda su questo essere chiamati ed essere inviati. Ma cosa accade una volta che Gesù Cristo ascende al Cielo? Esiste un'autorità visibile che perpetua la sua potestà di scegliere i successori degli Apostoli ed inviarli? Nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, di fronte al problema della sostituzione di Giuda Iscariota, emerge colui che può perpetuare nel tempo della Chiesa la potestà di Cristo di scegliere ed inviare un nuovo apostolo: «In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli...» (Atti 1, 15).

Tutto quello che segue e che porta all'elezione di san Mattia è retto dall'iniziativa di Pietro. La scelta e l'invio dei successori degli apostoli seguirà lo stesso principio, perpetuando quella scelta e quell'invio iniziati nel seno della Santissima Trinità e proseguiti da Gesù Cristo nella fondazione della sua Chiesa. Ora, è il vicario di Cristo, Pietro, e i suoi successori sulla cattedra romana, a garantire questo legame ininterrotto di scelta ed invio, fino alla fine dei tempi. San Leone Magno offre l'immagine della testa (Pietro), da cui ogni dono di Cristo discende alle membra; il Signore Gesù, dice, «desidera che i suoi doni fluiscano in tutto il corpo da lui [Pietro], come dalla testa, così

che chiunque avesse osato allontanarsi dalla solidità di Pietro comprenda di essere escluso dal divino mistero» (Epistola X, 1, PL 46, 629).

Il rito per la consacrazione dei vescovi non fa che riprendere l'insegnamento delle Scritture: la consacrazione di un nuovo successore degli Apostoli dipende ancora una volta da "Pietro che si alza in mezzo ai fratelli", a conferma che c'è un potere superiore a quello del vescovo consacrante che ha scelto il candidato all'episcopato. È quanto racchiuso nella domanda iniziale «*Habetis mandatum?*», garanzia che siamo di nuovo non davanti ad una scelta di uomini, ma di fronte alla scelta di Cristo, che chiama a sé quelli che Lui vuole e li invia, come Lui è stato mandato dal Padre. Ed è proprio per essere certi della comunione con Cristo, per mezzo del suo Vicario, che al candidato vescovo viene chiesto di promettere sottomissione alla Sede Apostolica.

Le forme storiche sono cambiate nel corso del tempo, le Chiese orientali prevedono altre modalità per esprimere la comunione con la Sede Apostolica; ma in ogni caso resta fermo che al Papa spetta la conferma ultima della scelta del nuovo vescovo. Se dunque non sempre è necessario il mandato, sempre però è necessaria la conferma della Santa Sede (e dunque l'autorizzazione almeno tacita del Papa). Per cui non è mai possibile scegliere, consacrare ed inviare un vescovo contro la volontà del Papa. Quanto detto non prevede alcuna differenza se, ad essere consacrato, sia un vescovo ordinario, ausiliario o nunzio. Il rito di consacrazione, per esempio, non prevede alcuna diversa formulazione nel caso si tratti di consacrare un vescovo ausiliario.

Questa interpretazione del dato della Rivelazione e della tradizione liturgica della Chiesa è corretta? La risposta ci può venire solo indagando su come il Magistero si è espresso a riguardo. Pio XII volle ricordare «la dottrina e i principi che reggono la costituzione della società divinamente fondata da Gesù Cristo nostro Signore». Il Papa evidentemente non sta per richiamare leggi meramente ecclesiastiche, ma ciò che caratterizza la costituzione *divina* della Chiesa. E qual è questa dottrina di istituzione divina? «I sacri canoni infatti chiaramente ed esplicitamente sanciscono che spetta unicamente alla sede apostolica giudicare circa l'idoneità di un ecclesiastico per la dignità e la missione episcopale e che spetta al romano pontefice nominare liberamente i vescovi» (*Ad Apostolorum Principis*). Il giudizio di idoneità è prerogativa della Sede apostolica non solo per la missione, ma anche per la dignità episcopale, ossia per il solo fatto di ricevere l'ordine episcopale.

Anche Pio IX, nella *Quartus supra*, si trova costretto ad intervenire per restaurare «il diritto e il potere [della Sede Apostolica] di eleggere il vescovo», sulla base di una terna suggerita o anche prescindendo da essa; il Papa afferma con estrema chiarezza

che questi «diritti e privilegi» sono stati conferiti al successore di Pietro «dallo stesso Cristo Dio». Vediamo che il Papa rivendica come diritto divino, conferitogli da Cristo, non il solo potere di conferire una giurisdizione, ma di eleggere il vescovo.

Ancora più chiaro è Pio VI, che, nel testo seguente, distingue nettamente tra il conferimento del carattere episcopale e il conferimento della giurisdizione, indicando che nessuno dei due può essere dato senza l'approvazione del successore di Pietro: «Poiché questi Vescovi appartengono ad altre province, se poterono, con ardire sacrilego, conferirgli l'Ordine, non poterono tuttavia attribuirgli la giurisdizione, della quale essi sono completamente privi, come prevede la disciplina di tutte le epoche». Cosa vuol dire questa espressione? Che l'ordine episcopale può essere conferito validamente anche senza il consenso del Papa, ma non la giurisdizione; e tuttavia il conferimento dell'ordine, seppure valido, viene bollato come «sacrilego», precisamente perché usurpa il diritto che Cristo ha conferito al solo Pietro di scegliere i vescovi.

E si potrebbe continuare. La FSSPX, in modo del tutto arbitrario, ritiene che questi testi si riferiscono alla sola consacrazione dei Vescovi ordinari, e non di quelli ausiliari. Ma, come si è visto, questa specificazione non si trova da alcuna parte; al contrario, la Santa Sede rivendica il diritto di scegliere semplicemente i vescovi e di giudicarne l'idoneità per la dignità episcopale in quanto tale, ossia per la mera ordinazione sacramentale. E di fatto la Chiesa cattolica ha sempre posto l'equazione tra vescovo cattolico e vescovo legittimo, non tra vescovo cattolico e vescovo validamente ordinato. Detto in altro modo, perché un vescovo sia davvero cattolico dev'essere ricevuto nella comunione gerarchica dal Papa: «gli stessi primi elementi della dottrina cattolica insegnano che non può essere considerato vescovo legittimo, nessuno che non sia congiunto per comunione di fede e di carità con la Pietra sopra cui è edificata la Chiesa di Cristo, e non sia legato strettamente al supremo Pastore» (Pio IX, *Etsi multa*). Quella che la FSSPX ha compiuto il 1° luglio scorso non è stata una disobbedienza, ma l'usurpazione di un diritto che Gesù Cristo ha conferito ai successori di Pietro. E solo a loro.